

Legge regionale 7 marzo 2011, n. 3

**Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria.**

(BURC n. 4 del'1° marzo 2011, supplemento straordinario n. 2 del 15 marzo 2011)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla seguente legge regionale: 18 luglio 2011, n. 22)

(La Corte costituzionale con ordinanza 7 - 10 maggio 2012 n. 122 - pubblicata nella [Gazz. Uff. 16 maggio 2012, n. 20](#), Prima Serie Speciale - ha dichiarato estinto il processo poiché la Regione Calabria ha abrogato la disposizione impugnata.

**(Legge regionale abrogata dall'art. 60, comma 1, lett. e), della l.r. 26 aprile 2018, n. 9)**

**[Art. 1<sup>1</sup>**

*(Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta)*

- 1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni antirackett regolarmente iscritte negli elenchi di cui all'articolo 13, comma 2 della [legge 44/1999](#) operanti sul territorio regionale, adotta misure e criteri per l'attribuzione alle imprese, individuali o collettive, vittime di reati di 'ndrangheta e di criminalità organizzata, di posizioni preferenziali nei bandi per la concessione di finanziamenti pubblici e per l'affidamento di contratti con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, nonché gli Enti locali che a qualsiasi titolo beneficiano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, la cui entità sia prevalente rispetto all'importo oggetto dell'intervento, individuando altresì i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della predetta qualità.*
- 2. Le misure di cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del [Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), nonché nella attribuzione di uno specifico punteggio aggiuntivo nella predisposizione dei bandi e nella conclusione degli altri contratti pubblici.*
- 3. Sono considerate vittime della 'ndrangheta ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla presente legge, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale che abbiano presentato tempestivamente una denuncia circostanziata e non reticente collaborando con gli organi di polizia e/o giudiziari.*
- 4. Sono comunque escluse dai benefici le imprese i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'articolo 7 della [legge 12 luglio 1991, n. 203](#) o che siano stati sottoposti a misure di prevenzione personale e/o patrimoniale.]*

---

<sup>1</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. e), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

**[Art. 2<sup>2</sup>**

(Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria)

1. *Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m ter), del [D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163](#), la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente, od altri soggetti facenti parte della sua organizzazione imprenditoriale, siano venuti a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico. Tale clausola è inserita anche nei contratti di subappalto ed opera nei confronti di ogni impresa con la quale i soggetti aggiudicatari possono avere rapporti derivati.*
2. **[Il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa di responsabilità amministrativa e/o disciplinare.]<sup>3</sup>**

**[Art. 3<sup>4</sup>**

(Entrata in vigore)

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]*

---

<sup>2</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. e), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.

<sup>3</sup> Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, l.r. 18 luglio 2011, n. 22.

<sup>4</sup> Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lett. e), l.r. 26 aprile 2018, n. 9.